



di non poter derogare dalle norme vigenti in materia, precedenti che il contributo debba essere liquidato dal Ministero stesso - dopo l'esecuzione delle formalità di rito - in annualità anticipate, decorrenti dalla data di inizio del periodo di ammortamento, convenuta nel contratto di mutuo tra l'Istituto finanziatore ed l'ente mutuataria.

La Coop. Id. Cronisti Romani, pertanto, esperito infruttuosamente anche il suddetto tentativo presso il Ministero dei S. E. P. P., ha rivolto vive premure all' I. N. A. per la concessione di un nuovo mutuo ipotecario di almeno L. 30 milioni, da destinarsi integralmente all'eliminazione di ogni passività esistente nei confronti dell' I. N. A. medesimo, per rate di ammortamento in solute e relativi interessi di mora.

La Commissione Consultiva Immobiliare, nella seduta n. 1953, in data 26 maggio 1959, ha ritenuto